

MODIFICA STATUTARIA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI ATTI
CONSTITUTIVI E STATUTI A MODIFICHE/INTEGRAZIONI
NORMATIVE AI SENSI DELL'ART. 82, COMMA 3, DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 3 LUGLIO 2017,
ESENTE DA BOLLI E IMPOSTA DI REGISTRO.

**ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
LA CURA DEL TEMPO A.P.S.**

(Legge 7 dicembre 2000 n. 383- Dlg.vo 460 del 4
dicembre 1997-Dlg.vo 117 del 3 luglio 2017 G.U. n.
179 del 3-08-2017)

In data 31 gennaio 2019 in CHIETI (CH), via
Verdi n. 36 si sono riuniti i seguenti signori:

DI FRANCESCOMARINO CECILIA, nata ad Atri il 1° maggio
1984, residente in Chieti alla Piazza Roccaraso n. 20,
codice fiscale DFRCL84E41A488G

RUTOLO PAOLA, nata a Chieti il 27 dicembre 1968, ivi
residente in Via San Camillo De Lellis n. 136, codice
fiscale RTLPLA68S67C632D

D'ANNUNZIO STEFANIA, nata a Chieti il 4 luglio 1967,
ivi residente alla Via G. Verdi n. 36, codice fiscale
DNNSFN67L44C632S

DI CONZO MICHELE, nato a Chieti il 4 febbraio 1983,
ivi residente alla via delle Fornaci n. 23/b, codice
fiscale DCNMHL83B04C632V

RUTOLO MASSIMILIANO, nato a Chieti il 19 maggio 1970,
ivi residente alla Via San Camillo De Lellis n. 136,
codice fiscale RTLMSM70E19C632K

CORNACCHIA DEBORA, nata a Chieti il 16 maggio 1975,
residente in Bucchianico alla C.da Colle S. Antonio n.
4/ter, codice fiscale CRNDBR75E56C632I

MAGGIPINTO DARIO, nato a Noci (BA) il 9 agosto 1988,
residente in Chieti via delle Fornaci n. 23/b, codice
fiscale MGGDRA88M09F915A

che, di comune accordo, stipulano e convengono
quanto segue:

Art. 1 - Dai suddetti comparenti, è costituita
nell'ambito degli Enti del Terzo Settore, una
libera Associazione di Promozione Sociale
denominata **LA CURA DEL TEMPO A.P.S.** con sede legale
in CHIETI via Verdi n. 36., ai sensi delle
disposizioni legislative - Legge 7 dicembre 2000 n.
383- Dlg.vo 460 del 4 dicembre 1997-Dlg.vo 117 del
3 luglio 2017 G.U. n. 179 del 3-08-2017 e
successive norme integrative e correttive, che
verranno promulgate in attesa dell'Istituzione del



Reg. -
Ipo. -
Cat. -
Vane -
Totale -

Registrazione presso l'Agenzia della Entrate
Ufficio Territoriale di Pescara
in data 18/02/2019 n. 56433
Esente Euro
ESENTE BOLLO E REG.
A richiesta di

Registro Unico del Terzo Settore e delle Autorizzazioni della Unione Europea.
L'Assemblea può deliberare il trasferimento della sede e degli uffici sempre nel territorio del Comune di Pescara. Inoltre, è prevista la possibilità di creare sezioni in ogni luogo.

Art. 2 - L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. L'Associazione è una libera aggregazione di persone che esercita l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale relative allo svolgimento di attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dall'art. 5 del Dlg.vo 117 del 3 -07-2017 G.U. n. 179 del 3-08-2017 a favore degli associati e di terzi. In particolare l'attività ha per oggetto:

- 
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (assistenza sociale o socio-sanitaria - Dlg.vo 460 del 4 dicembre 1997);
 - b) interventi e prestazioni sanitarie (assistenza sanitaria - Dlg.vo 460 del 4 dicembre 1997);
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

Potrà svolgere in altresì, secondo criteri e limiti che saranno definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, le altre attività previste dall'art. 5 del Dlg.vo 117 del 3 -07-2017 G.U. n. 179 del 3-08-2017 lettere da d) a z) e quelle secondarie e strumentali diverse da quelle generali elencate dall'art. 5 e previste dall'art. 6 del Dlg.vo 117 del 3 -07-2017 G.U. n. 179 del 3-08-2017.

Art. 3 - L'Associazione ha come scopo esclusivo o principale la promozione della cultura del caregiving, ovvero la cura di persone anziane, con patologie che comportino perdita anche parziale e temporanea di autonomia, nonché di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. Nella visione dell'Associazione, la promozione del caregiving è fondata sul valore dello scambio intergenerazionale e la creazione di una rete

territoriale, mediante attività multilivello in cui salute, solidarietà e sicurezza sono i 3 ambiti cardine. A tal fine promuove la diffusione della cultura del caregiving e cura l'attività di sensibilizzazione sui problemi sociali, socio-sanitari e sanitari di persone anziane e/o svantaggiate. Promuove e svolge iniziative ed attività di carattere culturale, sportivo e ricreativo a favore delle persone anziane e/o svantaggiate.

Attraverso l'impegno di tutti coloro che si uniscono nel movimento associativo, l'Associazione afferma, tutela e rappresenta i diritti civili delle persone anziane e/o svantaggiate:

- sollecitando attraverso relazioni e interventi in ogni opportuna sede, l'emanazione e la corretta attuazione di norme, politiche, provvedimenti adeguati;
- promuovendo la realizzazione di progetti, servizi, strutture di assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria orientati alla valorizzazione dell'autonomia ed al sostegno e rafforzamento delle capacità ed abilità della persona;
- contrastando ogni forma di discriminazione diretta e indiretta verso le persone;
- promuovendo ogni iniziativa atta a favorire e rendere effettiva la qualità di vita delle persone ed in particolare la loro piena inclusione e partecipazione in condizioni di pari opportunità ed eguaglianza alla vita della comunità.

L'Associazione per il raggiungimento dello scopo sociale potrà altresì:

- operare per il miglioramento continuo della qualità dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari forniti dall'Ente Pubblico o dai soggetti dallo stesso accreditati e convenzionati, a favore delle persone anziane e/o svantaggiate;

- svolgere, rispetto ai servizi di cui alla precedente lettera, le attività che abbiano carattere complementare ed integrativo rientranti nelle finalità associative atte a migliorare la qualità di vita della persona sulla base delle esigenze, aspettative, progettualità della persona stessa, in una prospettiva di adeguatezza, pertinenza, efficacia dei percorsi e degli interventi;

· intervenire in forma sussidiaria quando non sia o non possa altrimenti essere assicurato un servizio di qualità da parte degli Enti istituzionalmente competenti, e svolgere, direttamente o tramite terzi, nel rispetto delle priorità associative e secondo criteri di appropriatezza, innovazione, equità e centralità della persona, attività di assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria in favore delle persone anziane e/o svantaggiate. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo propone modalità concertate di azione con l'Ente Pubblico, privilegiando intese, accordi, convenzionamenti, nonché esercitando un ruolo attivo nelle diverse fasi e forme della programmazione partecipata.

L'Associazione nell'ambito delle proprie attribuzioni:

- 
- a) si propone come reale aiuto al caregiver per disbrigo di pratiche burocratiche creando un collegamento tra il richiedente e le istituzioni erogatrici sia pubbliche che private, tale da alleggerire il carico assistenziale del caregiver e di tutti quelli che ruotano all'interno della famiglia;
 - b) promuove e sostiene attività che creino una rete istituzionale, sociale e ricreativo culturale atte a prevenire situazioni di isolamento e svantaggio sociale tale da creare situazioni di emarginazione e comorbilità fisica e psicologica
 - c) promuove e cura l'informazione e l'aggiornamento rivolti alle persone anziane e/o svantaggiate ed a quanti si uniscano e partecipino al movimento, dunque ai familiari e al caregiver di riferimento;
 - d) partecipa a Consulte, Comitati o Organismi altrimenti denominati di coordinamento tra Associazioni, a Cooperative sociali a carattere assistenziale e ad altri soggetti del privato sociale. Nel rispetto del D. Lgs. 460/97 può promuovere e/o sostenere finanziariamente lo sviluppo ~~di tali organismi, nei limiti e con le modalità fissate con apposito regolamento emanato dal Consiglio Direttivo Nazionale;~~
 - e) nel rispetto del D. Lgs. 460/97 può promuovere e/o partecipare a società o enti di varia natura che abbiano attività e finalità coerenti con quelle previste dallo Statuto;
 - f) esercita un ruolo di promozione e qualificazione nell'approccio interdisciplinare alle questioni riguardanti l'attività di caregiving anche curando progetti e iniziative sperimentali che possano portare a modelli per il miglioramento della qualità di vita;

g) attiva e mantiene funzioni di osservatorio sulla realtà dei bisogni e dei diritti facenti capo alle persone anziane e/o svantaggiate;

h) esercita il diritto di accesso ai documenti amministrativi ed interviene nei procedimenti amministrativi ai sensi della vigente normativa per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti attinenti al perseguimento degli scopi statutari;

i) promuove la socialità sviluppando attività rivolte al mondo dell'infanzia, degli adolescenti, dei giovani, degli anziani, dei soggetti svantaggiati, dei soggetti diversamente abili, ecc.. Particolare attenzione è data al contesto di vita dei beneficiari a partire dal lavoro con le principali agenzie educative (Famiglie, Scuole, Gruppo dei Pari, Aziende Sanitarie, Istituzioni pubbliche e Private, Università, Comunità Europea, Enti della Cooperazione Internazionale, ecc.);

j) progetta e implementa attività di formazione e orientamento lavorativo in collaborazione con Enti del pubblico e privato quali, a titolo esemplificativo, Ufficio Nazionale del Servizio Civile, Università, Uffici risorse umane, Organismi Pubblici e Privati per l'organizzazione di stage di formazione-lavoro e borse lavoro.

k) aderisce, realizza e/o promuove iniziative sociali, culturali, educative ed artistiche (eventi, ritiri, incontri di studio lavoro e ricreazione, seminari, convegni, corsi, stage, laboratori di approfondimento, ecc.) a livello territoriale, nazionale ed internazionale;

l) gestisce "Case per ferie" quali complessi ricettivi stabili definiti dalla legge 326 del 21 marzo 1958 ; gestisce Case di riposo, case albergo per anziani, case soggiorno o case vacanza per anziani quali strutture socio-assistenziali residenziali per anziani non autosufficienti per offrire ospitalità ed assistenza, disponibilità di servizi e occasioni di vita in comunità con stimoli verso attività spirituali, culturali, occupazionali e ricreative; gestisce centri diurni assistenziali quali strutture socio-sanitarie che erogano i loro servizi solo di giorno destinate ad anziani non autosufficienti, offrendo un aiuto alle famiglie, oltre che potenziare e compensare competenze ed abilità legate all'autonomia ed all'identità; gestisce "alloggi sociali" definiti dal decreto del

Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008 nell'ottica della salvaguardia della coesione sociale e della riduzione del disagio abitativo di individui familiari svantaggiati;

m) idea e realizza spettacoli, mostre, presentazioni, stampa e pubblica giornali o riviste e periodici raccogliendo fondi per la sostenibilità di progetti solidali; gestisce qualsiasi attività volta alla comunicazione di massa quali a titolo meramente esemplificativo portali internet, articoli su carta stampata generica e/o di settore;

n) promuove progetti e attività di ricerca e studio in Italia e all'estero per creare occasioni di scambi culturali (cooperazione, gemellaggi) ed artistici;

o) crea gruppi di studio, informazione ed approfondimento che possano promuovere e divulgare gli scopi dell'associazione;

p) collabora con Pubbliche Amministrazioni, Istituti scolastici e universitari e Aziende proponendo ed organizzando momenti di confronto, consulenza e formazione, iniziative di carattere socio-educativo, socio-sanitario, culturale ed artistico, progettazione di servizi ed eventi di sensibilizzazione negli ambiti di lavoro individuati nel presente statuto;

q) gestisce, conduce o acquista spazi, propri o di terzi, e strutture di vario genere al fine di organizzare e promuovere attività socio-educative, di formazione e socio-sanitarie e ogni altra iniziativa a questa direttamente o indirettamente collegata;

r) sderisce a progetti per l'integrazione di minori e adulti di etnie differenti da quella italiana chiedenti asilo politico;

s) aderisce, progetta e realizza qualunque iniziativa atta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 4 - L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 5 - L'Associazione è apartitica ed aconfessionale.

Art. 6 - I costituenti assumono a disciplinare e regolare l'Associazione lo Statuto che si allega al presente atto, alla lettera A, a farne parte integrante e sostanziale che gli stessi

sottoscrivono e approvano. L'Associazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale: l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività delle cariche associative, la gratuità prevalente delle prestazioni fornite dagli associati e quant'altro richiesto per la valida costituzione di un'associazione avente la qualifica di Associazione di promozione sociale (APS) nell'ambito degli Enti del Terzo Settore .

Art. 7 - Il patrimonio è costituito:

- da eventuali beni immobili e dalle somme conferite a titolo di liberalità o di legato dai fondatori e di quanti condividano gli scopi della Associazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento;

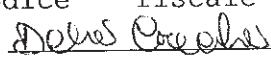
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Associazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati nonché da persone fisiche, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dai fondatori.

E' fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione del patrimonio. L'Associazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio.

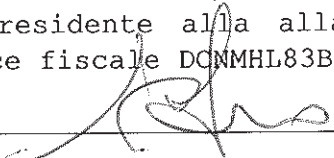
Il fondo patrimoniale verrà utilizzato dall'Associazione per il perseguimento dei propri scopi statutari. I fondatori approvano che l'importo della quota associativa, per il primo anno, a favore dell'Associazione sia stabilito in euro 20,00 ad incremento del fondo sociale, mentre i contributi successivi saranno stabiliti dall'Organo Direttivo e ratificati dall'Assemblea degli associati.

Art. 8 - I costituenti stabiliscono che il primo Organo Direttivo sia composto da un organo collegiale nelle persone di:

MAGGIPINTO DARIO, nato a Noci (BA) il 9 agosto 1988, residente a Chieti alla Via delle Fornaci n. 23/b, codice fiscale MGGDRA88M09F915A (Presidente)


CORNACCHIA DEBORA, nata a Chieti il 16 maggio 1975, residente in Bucchianico alla C.da Colle S. Antonio n. 4/ter, codice fiscale CRNDBR75E56C632I (Vice Presidente) 

DI CONZO MICHELE, nato a Chieti il 4 febbraio 1983,
ivi residente alla Via delle Fornaci n. 23/b,
codice fiscale DCNMHL83B04C632V (Consigliere)


D'ANNUNZIO STEFANIA, nata a Chieti il 4 luglio 1967,
ivi residente alla Via G. Verdi n. 36, codice fiscale
DNNSFN67L44C632S (Consigliere)


RUTOLO MASSIMILIANO, nato a Chieti il 19 maggio 1970,
ivi residente alla Via San Camillo De Lellis n. 136,
codice fiscale RTLMSM70E19C632K (Consigliere)


Con la firma sopra apposta, i suddetti nominati
accettano e dichiarano che non sussistono a loro
carico cause di ineleggibilità e o decadenza di cui
all'art.2382 C.C..

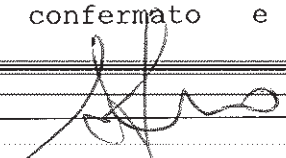
Art. 9 - I costituenti deliberano che le ulteriori
cariche previste da Statuto verranno assegnate in
occasione della successiva riunione dell'Organo
Direttivo da sottoporre all'assemblea per la
ratifica.

Art. 10 - I costituenti deliberano di rinviare all'
Assemblea degli associati l'eventuale nomina
dell'Organo di Controllo.

Art. 11 - I costituenti conferiscono mandato al
Presidente e legale rappresentante per la
registrazione del presente atto e l'espletamento di
ulteriori adempimenti necessari.

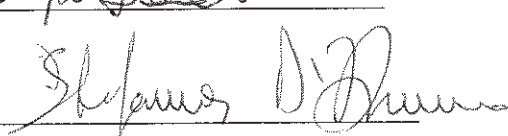
Chieti , gennaio 2018

Letto, approvato, confermato e sottoscritto:
seguono firme

DI CONZO MICHELE 

DI FRANCESCOMARINO CECILIA 

RUTOLO PAOLA 

D'ANNUNZIO STEFANIA 

RUTOLO MASSIMILIANO

Massimiliano Rutolo

CORNACCHIA DEBORA

Debora Cornacchia

MAGGIPIINTO DARIO

Dario Maggipinto

ALLEGATO "A"

MODIFICA STATUTARIA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI ATTI
CONSTITUTIVI E STATUTI A MODIFICHE/INTEGRAZIONI
NORMATIVE AI SENSI DELL'ART. 82, COMMA 3, DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 3 LUGLIO 2017,
ESENTE DA BOLLI E IMPOSTA DI REGISTRO.

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"LA CURA DEL TEMPO A.P.S."

(Legge 7 dicembre 2000 n. 383- Dlg.vo 460 del 4 dicembre
1997 - Dlg.vo 117 del 3 luglio 2017 G.U. n. 179 del
3-08-2017)

Articolo 1 - Costituzione e Denominazione

Nello spirito della Costituzione della Repubblica
Italiana ed in ossequio a quanto previsto dal
Codice Civile è costituita, con sede legale nel
Comune di Pescara l'Associazione di Promozione
Sociale denominata **LA CURA DEL TEMPO
A.P.S.** operante nei settori sociale, educativo,
socio-sanitario, culturale, della ricerca
scientifica e di protezione civile. Il sodalizio si
conforma alle norme del Codice del Terzo Settore e
successive disposizioni integrative e correttive.
L'Associazione potrà utilizzare, nella
denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione
"A.P.S.". In concomitanza dell'operatività del
RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) la
denominazione dell'Associazione potrà contenere
anche l'indicazione di Ente del Terzo Settore o
l'acronimo ETS ai sensi dell'art.12 del Dlg.vo
117/2017.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede in CHIETI Via Verdi n. 36.
L'Assemblea può deliberare il trasferimento della
sede e degli uffici sempre nel territorio del
Comune di Chieti. Inoltre, è prevista la
possibilità di creare sezioni in ogni luogo.

Articolo 3 - Durata e carattere dell'Associazione

L'Associazione ha durata illimitata, ha carattere democratico e volontario, non ha scopo di lucro, è apartitica, apolitica, ed è costituita con finalità esclusivamente di solidarietà sociale, umanitarie, scientifiche, culturali e di protezione civile.

Articolo 4 - Scopi dell'Associazione

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. L'Associazione è una libera aggregazione di persone che esercita l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale relative allo svolgimento di attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dall'art. 5 del Dlg.vo 117 del 3 -07-2017 G.U. n. 179 del 3-08-2017 a favore degli associati e di terzi. In particolare l'attività ha per oggetto:

- d) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (assistenza sociale o socio-sanitaria - Dlg.vo 460 del 4 dicembre 1997);
- e) interventi e prestazioni sanitarie (assistenza sanitaria di cui al Dlg.vo 460 del 4 dicembre 1997);
- f) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

Potrà svolgere in altresì, secondo criteri e limiti che saranno definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, le altre attività previste dall'art. 5 del Dlg.vo 117 del 3 -07-2017 G.U. n. 179 del 3-08-2017 lettere da d) a z) e quelle secondarie e strumentali diverse da quelle generali elencate dall'art. 5 e previste dall'art. 6 del Dlg.vo 117 del 3 -07-2017 G.U. n. 179 del 3-08-2017.

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo mediante pratiche di ritiro spirituale, aggregazione laicale e ogni attività per il miglioramento della qualità umana. L'Associazione è una libera aggregazione di persone che esercita in via esclusiva o principale una o

più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dall'art. 5 del Dlg.vo 117 del 3 -07-2017 G.U. n. 179 del 3-08-2017 a favore degli associati e di terzi. Potrà svolgere altresì attività secondarie e strumentali diverse da quelle generali elencate dall'art. 5 e previste dall'art. 6 del Dlg.vo 117 del 3 -07-2017 G.U. n. 179 del 3-08-2017 secondo criteri e limiti definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

L'Associazione ha come scopo esclusivo o principale la promozione della cultura del caregiving, ovvero la cura di persone anziane, con patologie che comportino perdita anche parziale e temporanea di autonomia, nonché di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. Nella visione dell'Associazione, la promozione del caregiving è fondata sul valore dello scambio intergenerazionale e la creazione di una rete territoriale, mediante attività multilivello in cui salute, solidarietà e sicurezza sono i 3 ambiti cardine. A tal fine promuove la diffusione della cultura del caregiving e cura l'attività di sensibilizzazione sui problemi sociali, socio-sanitari e sanitari di persone anziane e/o svantaggiate. Promuove e svolge iniziative ed attività di carattere culturale, sportivo e ricreativo a favore delle persone anziane e/o svantaggiate.

Attraverso l'impegno di tutti coloro che si uniscono nel movimento associativo, l'Associazione afferma, tutela e rappresenta i diritti civili delle persone anziane e/o svantaggiate:

- sollecitando attraverso relazioni e interventi in ogni opportuna sede, l'emanazione e la corretta attuazione di norme, politiche, provvedimenti adeguati;
- promuovendo la realizzazione di progetti, servizi, strutture di assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria orientati alla valorizzazione dell'autonomia ed al sostegno e rafforzamento delle capacità ed abilità della persona;
- contrastando ogni forma di discriminazione

- promuove e sostiene attività che creino una rete istituzionale, sociale e ricreativo culturale atte a prevenire situazioni di isolamento e svantaggio sociale tale da creare situazioni di emarginazione e comorbilità fisica e psicologica;
- promuove e cura l'informazione e l'aggiornamento rivolti alle persone anziane e/o svantaggiate ed a quanti si uniscano e partecipino al movimento, dunque ai familiari e al caregiver di riferimento;
- partecipa a Consulte, Comitati o Organismi altrimenti denominati di coordinamento tra Associazioni, a Cooperative sociali a carattere assistenziale e ad altri soggetti del privato sociale. Nel rispetto del D. Lgs. 460/97 può promuovere e/o sostenere finanziariamente lo sviluppo di tali organismi, nei limiti e con le modalità fissate con apposito regolamento emanato dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- nel rispetto del D. Lgs. 460/97 può promuovere e/o partecipare a società o enti di varia natura che abbiano attività e finalità coerenti con quelle previste dallo Statuto;
- esercita un ruolo di promozione e qualificazione nell'approccio interdisciplinare alle questioni riguardanti l'attività di caregiving anche curando progetti e iniziative sperimentali che possano portare a modelli per il miglioramento della qualità di vita;
- attiva e mantiene funzioni di osservatorio sulla realtà dei bisogni e dei diritti facenti capo alle persone anziane e/o svantaggiate;
- esercita il diritto di accesso ai documenti amministrativi ed interviene nei procedimenti amministrativi ai sensi della vigente normativa per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti attinenti al perseguimento degli scopi statutari;
- promuove la socialità sviluppando attività rivolte al mondo dell'infanzia, degli adolescenti, dei giovani, degli anziani, dei soggetti svantaggiati, dei soggetti diversamente abili, ecc.. Particolare attenzione è data al contesto di vita dei beneficiari a partire dal lavoro con le principali agenzie educative (Famiglie, Scuole, Gruppo dei Pari, Aziende Sanitarie, Istituzioni pubbliche e Private, Università, Comunità Europea, Enti della Cooperazione Internazionale, ecc.);
- progetta e implementa attività di formazione e orientamento lavorativo in collaborazione con Enti del pubblico e privato quali, a titolo esemplificativo, Ufficio Nazionale del Servizio

Civile, Università, Uffici risorse umane, Organismi Pubblici e Privati per l'organizzazione di stage di formazione-lavoro e borse lavoro.

- aderisce, realizza e/o promuove iniziative sociali, culturali, educative ed artistiche (eventi, ritiri, incontri di studio lavoro e ricreazione, seminari, convegni, corsi, stage, laboratori di approfondimento, ecc.) a livello territoriale, nazionale ed internazionale;

- gestisce "Case per ferie" quali complessi ricettivi stabili definiti della legge 326 del 21 marzo 1958 ; gestisce Case di riposo, case albergo per anziani, case soggiorno o case vacanza per anziani quali strutture socio-assistenziali residenziali per anziani non autosufficienti per offrire ospitalità ed assistenza, disponibilità di servizi e occasioni di vita in comunità con stimoli verso attività spirituali, culturali, occupazionali e ricreative; gestisce centri diurni assistenziali quali strutture socio-sanitarie che erogano i loro servizi solo di giorno destinate ad anziani non autosufficienti, offrendo un aiuto alle famiglie, oltre che potenziare e compensare competenze ed abilità legate all'autonomia ed all'identità; gestisce "alloggi sociali" definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008 nell'ottica della salvaguardia della coesione sociale e della riduzione del disagio abitativo di individui familiari svantaggiati;

- idea e realizza spettacoli, mostre, presentazioni, stampa e pubblica giornali o riviste e periodici raccogliendo fondi per la sostenibilità di progetti solidali; gestisce qualsiasi attività volta alla comunicazione di massa quali a titolo ~~meramente esemplificativo portali internet,~~ articoli su carta stampata generica e/o di settore;

- promuove progetti e attività di ricerca e studio in Italia e all'estero per creare occasioni di scambi culturali (cooperazione, gemellaggi) ed artistici;

- crea gruppi di studio, informazione ed approfondimento che possano promuovere e divulgare gli scopi dell'associazione;

- collabora con Pubbliche Amministrazioni, Istituti scolastici e universitari e Aziende

proponendo ed organizzando momenti di confronto, consulenza e formazione, iniziative di carattere socio-educativo, socio-sanitario, culturale ed artistico, progettazione di servizi ed eventi di sensibilizzazione negli ambiti di lavoro individuati nel presente statuto;

- gestisce, conduce o acquista spazi, propri o di terzi, e strutture di vario genere al fine di organizzare e promuovere attività socio-educative, di formazione e socio-sanitarie e ogni altra iniziativa a questa direttamente o indirettamente collegata;

- aderisce a progetti per l'integrazione di minori e adulti di etnie differenti da quella italiana chiedenti asilo politico;

- aderisce, progetta e realizza qualunque iniziativa atta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

DIVIETI E OBBLIGHI

- E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

- E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni no-profit che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

- L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

- L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali statutariamente previste;

- L'Associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

- L'Associazione ha l'obbligo di osservare disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo

espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi. A tal proposito l'associazione predisporrà regolamenti interni ispirati a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e di elettività delle cariche associative.

Art.5 - Patrimonio

Il patrimonio è costituito:

- da eventuali beni immobili e dalle somme conferite a titolo di liberalità o di legato dai fondatori e di quanti condividano gli scopi della Associazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento;

- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Associazione a qualsiasi titolo, nonchè da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati nonchè da persone fisiche, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dai fondatori.

E' fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione del patrimonio. L'Associazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio.

Art. 6 - Entrate

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei redditi derivanti da patrimonio, donazioni e lasciti testamentari;

- di ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;

- dal contributo economico annuale conferito dai singoli associati, in forma singola e/o aggregata;

- eventuali residui attivi ed altri proventi attinenti all'attività di gestione, di promozione culturale e di qualsiasi altra attività posta in essere dalla Associazione;

- dei fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni, debitamente autorizzate a norma di legge;

- dei contributi dei Sostenitori;

- dei proventi di attività secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del Dlgo 117 del 3 luglio 2017.

ART.7 - Categorie degli associati- diritti e doveri

Le categorie degli associati sono le seguenti :

Fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all'Associazione;

Ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla fase costitutiva;

Sostenitori: coloro che condividono gli scopi sociali dell'Associazione.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare richiesta all'Organo Direttivo che delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed essere annotata, a cura dell'Organo Direttivo, nel libro degli associati. Qualora la richiesta di ammissione non sia accolta l'Organo Direttivo entro 60 giorni deve comunicare con motivazione il rigetto all'interessato che potrà entro i successivi 60 giorni chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea nella prima occasione utile.

Tutti gli associati, fondatori e ordinari, devono versare la quota associativa e la quota mensile (o annuale) stabilita dall'Associazione ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali.

Ciascun associato o aderente è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo ed è consentito l'esame dei libri sociali ai sensi dell'art. 15 del dlgo 117/2017 previa richiesta all'Organo Direttivo nei termini e condizioni stabiliti dal medesimo organo.

Non sono ammessi associati a carattere temporaneo.

I fondatori sono coloro che hanno dato vita alla Associazione in numero non inferiore a sette e conservano tale qualità versando la quota annuale, determinata dall'Organo di Amministrazione. Con specifica richiesta, possono essere ammessi associati successivi, nominati con delibera adottata a maggioranza assoluta dall'Organo Direttivo, gli aspiranti che contribuiscano alla

realizzazione degli scopi istituzionali nelle forme e nella misura determinata dall'Organo Direttivo.

La qualifica dà diritto senza distinzione alcuna:

A presenziare e partecipare in forma libera, gratuita e volontaria, eventualmente con un rimborso spese a tutte le attività previste dallo Statuto dall'Associazione, che potrà inoltre, in caso di particolare necessità, ricorrere ai propri associati da assumere quali lavoratori dipendenti o avvalersi delle loro prestazioni di lavoro autonomo nei limiti consentiti dalle leggi vigenti.

A partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti.

A godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, previa presentazione delle nuove candidature ad opera dell'Organo Direttivo in carica.

Sono tenuti:

All'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali.

Al pagamento del contributo associativo e delle quote dovute per la partecipazione alle iniziative sociali.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera dell'Organo Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. La qualità di socio si perde:

per dimissioni;

per morosità protrattasi per almeno tre mesi, salvo diverso maggior termine eventualmente stabilito dall'Organo Direttivo;

per il venir meno dei requisiti per l'ammissione;

per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi sociali.

Le esclusioni di cui alle lettere b) e c) verranno sancite dall'Assemblea dei soci su proposta dell'Organo Direttivo.

La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti dell'Organo Direttivo. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall'Assemblea all'uopo convocata, nel corso della

quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato regolarmente convocato, l'Assemblea potrà ugualmente procedere alla conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione.

Ottengono la qualifica di sostenitori gli aspiranti che, condividendo le finalità della Associazione, contribuiscono alla realizzazione degli scopi sociali mediante contributi in danaro in misura non inferiore a quella stabilita dall'Organo Direttivo che determina anche le modalità di versamento. La qualifica di sostenitore dura per tutto il periodo per il quale è stata versata la quota; non versando la quota i sostenitori vengono considerati decaduti dalle loro prerogative sociali.

ART.8 - Volontari

I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo Direttivo. Le spese sostenute dai Volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART.9 - Lavoratori

~~L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi delle prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.~~

ART.10 - Esercizio Sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L'Organo Direttivo deve

predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Tuttavia si dispone un maggior termine di approvazione del bilancio, comunque non superiore a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono particolari esigenze.

ART. 11 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo Direttivo;
- c) il Presidente e Vice Presidente;
- d) l'Organo di controllo (qualora eletto);

ART. 12 - Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno otto giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. L'avviso della convocazione può essere alternativamente comunicato ai soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail, telegramma o moderni strumenti di comunicazione purchè sia provato l'invio, almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea ordinaria:

nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

nomina e revoca, quando previsto o ne ritiene l'opportunità, l'organo incaricato della revisione legale dei conti con composizione monocratica o pluralistica ;

approva il bilancio;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera sull'esclusione degli associati, se non viene attribuita la relativa competenza ad altro organo;

delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

approva gli eventuali regolamenti dei lavori assembleari e del funzionamento gestionale ed operativo dell'associazione;

delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'Organo Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo della Revisione dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta. Nelle assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto, in proprio o per delega, gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, secondo il principio del voto singolo. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori; i verbali sono redatti da un Notaio. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci ed a maggioranza dei voti. In seconda convocazione, le deliberazioni potranno essere assunte con la maggioranza dei voti espressi dai soci presenti. Le deliberazioni prese in conformità con lo statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti, astenuti. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

ART. 13 - Organo Direttivo

L'Associazione può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei Fondatori in sede della nomina:

a) da un Organo Collegiale composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai Fondatori al momento della nomina;

b) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Organo Direttivo collegiale.

Per organo direttivo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

L'Organo Direttivo quando opera collegialmente è composto da due a cinque membri i quali durano in carica cinque anni, e possono essere riconfermati.

L'Organo Direttivo elegge nel suo seno il Presidente.

All'atto della costituzione della Associazione i Fondatori nominano i componenti del primo Organo Direttivo. Successivamente l'Organo Direttivo è nominato senza vincolo di mandato dall'Assemblea che dovrà pronunciarsi a maggioranza, anche nei casi di decadenza ed esclusione.

I membri dell'Organo Direttivo decadono dalla carica dopo numero tre assenze consecutive ingiustificate.

Sono cause di esclusione dall'Organo Direttivo:

a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;

b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Associazione.

L'esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dell'Assemblea. Il Presidente dell'Organo Direttivo provvede a nominare il Vice-Presidente. Ai componenti dell'Organo Direttivo potranno essere corrisposti compensi proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in Enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

ART. 14 - Poteri dell'Organo Direttivo

L'Organo Direttivo ha tutti i poteri per l'amministrazione del patrimonio della Associazione

in via ordinaria e straordinaria e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie.

All'Organo Direttivo spetta inoltre :

- a) di eleggere il Presidente;
 - b) di proporre la nomina dell'Organo di controllo da sottoporre all'assemblea per la ratifica ;
 - c) di proporre la nomina del comitato Tecnico-Scientifico, se ritenuto necessario per il perseguimento degli scopi sociali, da sottoporre all'assemblea per la ratifica;
 - d) di proporre la nomina del comitato dei Probiviri e relative attribuzioni per l'ammissione e l'esclusione di nuovi associati e sostenitori, se ritenuto necessario per il perseguimento degli scopi sociali, da sottoporre all'assemblea per la ratifica;
 - e) di proporre eventuali modifiche di statuto su proposta del Presidente, da sottoporre all'assemblea per la ratifica;
 - f) di proporre, con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, eventuali modifiche di statuto su proposta del Presidente, da sottoporre all'assemblea per la ratifica;
 - g) di redigere il bilancio completo di relazioni a corredo e sottoporlo all'assemblea per l'approvazione entro il mese di aprile dell'anno successivo provvedendo al successivo deposito nei tempi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni;
 - h) stabilire le direttive e delibere sulle erogazioni della Associazione;
 - i) di stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Associazione;
 - l) di deliberare sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti;
-
- m) di deliberare sull'ammissione a far parte dell'Associazione di persone fisiche e giuridiche successivi alla costituzione e dei sostenitori persone fisiche e giuridiche;
 - n) di deliberare sugli acquisti degli immobili stabilendone la destinazione;
 - o) di deliberare sulle alienazioni, vendite e sugli atti di disposizione dei beni che formano parte del patrimonio e sulla destinazione delle somme ricavate;

p) di deliberare sulla destinazione delle somme e dei beni non costituenti patrimonio;

q) di deliberare sulla delega alla Associazione da parte di altri Enti Pubblici e Privati di attività rientranti nell'ambito degli scopi della Associazione, fissandone le condizioni;

r) di deliberare altresì sui contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri enti che corrispondono ai fini perseguiti dalla Associazione;

s) di amministrare i beni di cui sia proprietaria, locatrice, usufruttuaria, concessionaria o comunque posseduti o ceduti in comodato alla Associazione, anche in modo da conservare o eventualmente ripristinare le loro caratteristiche artistiche e storiche, nonché ne gestisce l'attività. Il bilancio è redatto e curato dall'Organo Direttivo.

Art. 15 - Convocazione dell'Organo Direttivo

L'Organo Direttivo, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce, di norma, in seduta ordinaria una volta l'anno e, straordinariamente, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri. L'Organo Direttivo è convocato dal Presidente mediante l'invito ai componenti dell'organo a mezzo qualsiasi forma (anche a mezzo fax o e-mail) purchè sia provato l'invio da recapitarsi agli interessati almeno cinque giorni prima ed, in caso di urgenza almeno un giorno prima con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare. Le adunanze dell'Organo Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 16 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa. Gli atti di straordinaria amministrazione sono di competenza dell'Organo Direttivo il quale può delegare il Presidente e/o il Vice-Presidente per l'esecuzione degli atti dal medesimo deliberati.

Il Presidente convoca e presiede l'Organo Direttivo e gli altri organismi della Associazione.

Il Presidente, cura l'esecuzione delle deliberazioni dall'Organo Direttivo e altri organismi della Associazione e provvede ai rapporti con gli enti, le autorità e le pubbliche amministrazioni.

Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli atti e affari che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della Associazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell' Organo di Amministrazione.

In casi di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice-Presidente.

ART. 17 - Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

libro degli associati;

libro dei volotari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;

libro delle adunanze dell'Organo Direttivi;

libro delle adunanze e delle deliberazione dell'Organo di controllo (se nominato), tenuto a cura dello stesso organo;

libro delle adunanze e deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità stabilite dall'Organo Direttivo.

I verbali delle deliberazioni devono essere trascritti in ordine cronologico.

ART. 18 - Bilancio e Utili

L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Presidente dell'Organo Direttivo il bilancio corredato della relazione di missione esaustiva circa l'andamento della gestione e gli obiettivi raggiunti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore. L'associazione al ricorrere delle condizioni stabilite dalla legge deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi Direttivi e di controllo, ai dirigenti e agli associati. L'associazione al ricorrere delle condizioni stabilite dalla legge deve redigere il bilancio sociale unitamente alla

relativa informativa sociale, depositarlo presso il Registro unico del terzo settore e pubblicarlo nel proprio sito internet. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere destinato ad incremento del patrimonio per la promozione e lo sviluppo delle attività istituzionali. Agli amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali potranno essere corrisposti compensi proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in Enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Art. 19 - Organo di Controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, dell'art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1 dell'art. 31 del dlgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e in qualsiasi momento possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, a tal fine, possono chiedere all'Organo Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo può assistere alle riunioni dell'Organo Direttivo. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo dura in carica 3 anni e può essere riconfermato.

Art. 20 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti associativi, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro Fondatori e Sostenitori, da o contro i componenti dell'Organo Direttivo, da o contro i componenti dell'Organo di controllo (se nominati), da o contro i Liquidatori, in cui sia comunque parte l'Associazione o un suo associato o un membro di un suo Organo, dovranno essere oggetto di un tentativo di Mediazione da attuarsi mediante l'Organismo di Mediazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara. Ogni controversia non risolta mediante Mediazione, ai sensi del comma precedente, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale composto da 3 (tre) arbitri, 2 (due) dei quali designati dalle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata A/R da inviarsi entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando anche il nominativo del proprio arbitro. L'arbitrato avrà sede presso l'Organismo di Mediazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

ART. 21 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non associati. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati ed a maggioranza dei voti. In seconda convocazione, le deliberazioni potranno essere assunte con la maggioranza dei voti espressi dai presenti aventi diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. Le deliberazioni prese obbligano tutti gli associati, anche se assenti, dissenzienti, astenuti. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutto il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo ai sensi dell'art.9 del Dlgo 117/2017 dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o altro Organismo competente eventualmente previsto dalla normativa vigente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore o ad Associazioni che perseguano la

promozione e lo sviluppo dell'attività sociale e socio-sanitaria, sportiva, culturale ed artistica, e comunque per finalità di utilità sociale, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso dall'Ufficio Statale del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione sarà tenuta a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata con ricevuta di ritorno o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente (silenzio assenso). Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

ART. 22 - Clausola di salvaguardia

In attesa dell'operatività del RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 101, comma 2 del Codice del Terzo Settore, si stabilisce che gli effetti relativi alle nuove regole decorreranno dal termine previsto dall'art. 104, comma 2, del codice citato e dalla medesima data cesserà l'efficacia delle vecchie clausole statutarie incompatibili con la nuova disciplina degli Enti del Terzo Settore .

ART. 23 - Disposizioni Finali

Per quanto non e' espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le attuali disposizioni previste dalle norme civilistiche e fiscali in vigore per le Associazioni di promozione sociale ed associazioni senza scopo di lucro, e le nuove norme del Codice del Terzo Settore disposte dal Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni.